

Scheda per il settore Industria della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 - Serie generale).

Parte I

Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

cc. 29-36

Piano nazionale Industria 4.0 super ed iper ammortamento

È prorogato al 31/12/18 ovvero al 30/6/19, purché in questo ultimo caso entro il 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%, il super ammortamento però ridotto al 130% per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

È prorogato l'iper ammortamento del 150% per gli investimenti in beni strumentali elencati nel Piano nazionale Industria 4.0, ora Industria 4.0, per gli acquisti entro il 31/12/18 ovvero entro il 31/12/19 purché in questo ultimo caso entro il 31/12/18 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconti per almeno il 20%.

Per gli stessi soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento per i beni di Industria 4.0 viene confermato che possono usufruire della maggiorazione del 40% per gli ammortamenti di beni immateriali collegati all'utilizzo dei beni connessi ai precedenti. All'allegato B della legge di Bilancio 2017, che riportava l'elenco dei beni immateriali vengono aggiunti i: « sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*) ».

È prevista la possibilità di sostituire il bene acquistato con il super o l'iper ammortamento, purché rispettando alcuni requisiti e le procedure stabilite.

cc. 40-42

Proroga sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)

La spesa autorizzata per la Nuova Sabatini (art. 2, c.2, del DL 21/6/2013, n. 69, convertito, dalla L 9/8/2013, n. 98) è integrata secondo i seguenti importi: 33 milioni di euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.

Viene riservata una quota del 30% per investimenti in tecnologie innovative, che possono godere di un aumento dei limiti di investimento previsti dalla Sabatini. Se tali risorse non saranno utilizzate entro il 30/9/18 rientreranno nella dotazione complessiva della Sabatini.

Il termine della concessione dei finanziamenti a carico della Sabatini, prima determinato al 31/12/18 viene ora prorogato fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

cc. 46-56

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per

cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali) applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione **pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali**.

Non sono ammesse le spese per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza o altro.

Le spese andranno certificate da un soggetto esterno.

Entro 90 giorni il Mise, di concerto con il Mef e il Minlavoro, dovrà emanare le disposizioni applicative. Per far fronte al previsto credito di imposta è autorizzata la spesa di 250 ml per il 2019.

cc. 61-65

Zona logistica semplificata

Nelle aree portuali delle regioni dove non si applicano le Zes è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata, nel numero massimo di una per ciascuna regione. La Zona logistica semplificata è istituita con DPCM per un massimo di 7 anni, prorogabile di altri sette. Per la istituzione delle Zone logistiche semplificate e per le semplificazioni procedurali si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Zes.

cc. 67-69

Potenziamento ITS

Per consentire agli ITS di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni per il 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020.

Entro 90 giorni il Miur definisce i programmi didattici e con DPCM sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli ITS ai fini di Industria 4.0.

cc. 89-92

Quotazione delle Pmi

Per favorire la quotazione in borsa delle Pmi in paesi UE o See, le Pmi possono usufruire di un credito di imposta per un valore massimo di 500.000 €, per le spese di consulenza sostenute fino al 31/12/2020. Entro 120 giorni il Mise, di concerto con il Mef, stabilisce con decreto le modalità e i criteri.

cc. 96-99

Riciclo materie plastiche

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a 20000 € annui per beneficiario entro il limite complessivo di 1 ml di € dal 2019 al 2021. Entro 90 giorni il Mise, di concerto con il Mef e il Minambiente, emana il decreto attuativo.

c. 133

Proroga Cigs in imprese con oltre 100 unità lavorative e di rilevanza economica strategica anche a livello regionale

Per gli anni 2018 e 2019, i deroga agli artt. 4 e 22, c. 1, del dlgs 148/2015, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 ml di p per ciascun anno, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Minlavoro con la presenza della regione o delle regioni interessate, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle stesse condizioni e sempre entro i 100 ml di p, può essere concessa la proroga di 6 mesi per i piani di risanamenti previsti in 12 mesi ma non attuati. Per usufruire della proroga le imprese devono presentare dei piani di salvaguardia contenenti misure di politica attiva.

cc. 140-144

Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa

Vi possono essere ulteriori interventi di proroga della Cig e della mobilità per le imprese nelle aree di crisi complessa, per un massimo di 12 mesi ma non oltre il 31/12/18, entro il limite di 34 ml, suddivisi tra le regioni. Ai lavoratori coinvolti vanno applicate misure di politica attiva.

c. 145

Proroga ammortizzatori sociali per imprese incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle regioni

Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle regioni, le stesse regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le predette unità di crisi possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cig in deroga concesse entro la data del 31/12/16 e aventi durata con effetti nell'anno 2017. Tali proroghe possono essere autorizzate nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate ai sensi dell'art. 44, c. 6 -bis, del dlgs 14/9/15, n. 148,

cc. 260-267

Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e della internazionalizzazione dell'economia italiana

Per promuovere le esportazioni e l'internazionalizzazione dell'economia italiana in paesi che presentino rischi non assicurabili sul mercato viene autorizzata Invitalia ad operare per fornire tali garanzie. I rischi assunti da Invitalia sono garantiti dallo Stato. A tal fine viene prevista una dotazione pari a 120 ml per il 2018.

c. 501

Promozione del Made in Italy e internazionalizzazione delle imprese

Viene prorogato il Piano per le azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e vengono previste risorse, di cui all'art. 1, c.202, quinto periodo, della l. 23/12/2014, n. 190, pari a 2 ml di p per gli anni 2018 e 2019 e 3 ml per l'anno 2020.

c. 892

Credito di imposta per il SUD

È incrementata di 200 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni per il 2019 l'autorizzazione di spesa relativa al credito di imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e

Sardegna, secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107 della legge 28/12/2015, n. 208. Verranno utilizzate risorse FSC.

cc. 897-903

Fondo imprese Sud

Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un Fondo, denominato "Fondo imprese Sud", a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese. Il Fondo ha una durata di 12 anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, a valere sull'annualità 2017 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020.

La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia che può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che conterrà anche il programma di azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese.

Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese alle medesime condizioni.

Il Fondo, può investire in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle imprese di cui sopra. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

cc.1072-1075

Fondo investimenti

Il Fondo Investimenti istituito all'art. 1, c. 140, della legge di Bilancio 2017, nello stato di previsione del Mef subisce una rimodulazione della dotazione finanziaria, 800 ml per il 2018 invece di 3.150 ml, 1615 ml invece di 3.500 per l'anno 2019 e 2180 ml invece di 3.000 ml per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, 2480 invece di 3000 ml per il 2024, 2500 ml invece di 3.000 ml per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Il Fondo nasce per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale nei settori (in parte rimaneggiati rispetto al 2017) relativi a: a) trasporti, viabilità, b) mobilità sostenibile, sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell'ambito di questo Fondo, 70 ml possono essere destinati ad interventi del "Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione".

Al fine del monitoraggio degli interventi finanziati ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Mef e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione.

cc. 1091-1093

Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività

Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Mef, il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 ml di euro per il 2018, 125 ml annui per il 2019 e

2020, di 250 ml per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 ml per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 ml a decorrere dall'anno 2031.

Con delibera del Consiglio dei Ministri sono definiti annualmente gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività.

Il Fondo è destinato a finanziare:

- a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
- b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

Con regolamento del Mef, di concerto con Mise e Miur, è individuato l'organismo competente a gestire il Fondo e il suo assetto organizzativo.